



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Angelica Castellani	giudice relatore
dott. Carlo Bianchetti	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **10934/2023** promossa da:

Parte_1 C.F. P.IVA_1 , con il patrocinio degli avv. Massimo Zani

attrice - opponente

contro

Controparte_1 C.F. C.F._1), con il patrocinio dell'avv. Domenico Francesco

Donato

convenuta - opposta

CONCLUSIONI

Per parte attrice - opponente:

“In via preliminare:

- dichiarare la improponibilità/improcedibilità della domanda azionata in via monitoria, e/o la nullità/inesistenza/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, che andrà comunque revocato, attesa l'esistenza di clausola compromissoria di natura statutaria, che prevede la necessaria devoluzione a collegio arbitrale di ogni e qualsivoglia controversia tra socio e società;

In via principale, nel merito (nel denegato e contestato caso di mancato accoglimento dell'assorbente eccezione preliminare di cui sopra, ma con ogni riserva, anche d'appello): previo ogni accertamento ritenuto, e preso atto della riconosciuta erroneità della somma di € 194.351,00= quale residuo somme dovute e distribuibili a favore degli attuali soci della Parte_1 ed esposta da controparte in seno al

richiesto D.I., limitare la somma dovuta da Parte_1 alla sig.ra Controparte_1, a titolo di deliberata suddivisione di riserva straordinaria, a quanto eventualmente risultato dimostrato e provato (se del caso anche previa revoca del decreto ingiuntivo opposto);

In ogni caso: con favore di spese e compensi professionali o, subordinatamente, di loro compensazione integrale e/o parziale.

In via subordinata ed istruttoria (ma senza inversione dell'onere probatorio): si rinnova la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie già articolate nella propria memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2".

Per parte convenuta - opposta:

“- accertata e dichiarata la nullità dell'art. 28) dello statuto sociale di Pt_1 per violazione dell'art. 34, comma 5, del Dlgs. 5/2003, rigettare l'eccezione preliminare dell'opponente e, per l'effetto, dichiarare la propria competenza per la causa che ci occupa;

- in limine litis, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 2741/2023;

- rigettare l'opposizione e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo n. 2741/2023 con conseguente condanna della Pt_1 al pagamento della somma di € 52.301,96, oltre interessi maturati e maturandi, in favore della Dott.ssa Controparte_1

- in ogni caso, nel merito, condannare la Pt_1 al pagamento della somma di € 52.301,96, oltre interessi maturati e maturandi, in favore della Dott.ssa Controparte_1

- con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase monitoria”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- **Controparte_1** ha chiesto e ottenuto nei confronti di **Parte_1** l'emissione da parte del Tribunale di Brescia del decreto ingiuntivo n. 2741/2023 del 18.7.2023 per il pagamento della somma di € 52.301,96, oltre interessi e spese di procedura, allegando: i) di essere divenuta a seguito dell'accettazione dell'eredità dei propri genitori, **Controparte_2** e **Persona_1** titolare di una quota del capitale sociale della **Parte_1** pari al 37,5%; ii) che con delibera assembleare del 29.5.2020 assunta con voto unanime dei soci di allora, era stata approvata la suddivisione di una parte riserva straordinaria pari a € 194.351,00 relativa a utili maturati ante 31.12.2017; iii) che i soci del tempo, **Persona_1** e **Controparte_2** non avevano incassato la predetta somma, sicché, per effetto dell'apertura della successione e dell'accettazione dell'eredità da parte dei figli e attuali soci di **Parte_1**, **CP_1**, **Pt_2** e **Persona_2** il credito in questione si era trasferito a questi ultimi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale; iv) che, in quanto titolare del 37,5% delle quote sociali di **Parte_1**, la ricorrente vantava verso la società un credito di € 52.301,96, "sulla somma complessiva di euro 194.351,00".

In accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale di Brescia ha emesso il decreto ingiuntivo n. 7241/2023, regolarmente notificato alla società ingiunta.

Avverso tale provvedimento ha proposto rituale opposizione **Parte_1** eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di *potestas iudicandi* del tribunale adito, stante la devoluzione di ogni controversia tra soci e società al Collegio arbitrale previsto dall'art. 28 dello statuto della società; sempre in via pregiudiziale, la società ha rilevato che la domanda monitoria avrebbe dovuto essere "rivolta al Tribunale delle Imprese" e non a sezione ordinaria, come avvenuto, ferma la corretta individuazione dell'ufficio territorialmente competente; nel merito, parte opponente ha eccepito l'incertezza del credito *ex adverso* vantato in ragione di errori di calcolo in cui sarebbe incorsa la ricorrente: in particolare, ha dedotto l'erroneità della somma di € 194.351,00 indicata *ex adverso* "come importo tuttora dovuto e distribuibile a titolo di riserve straordinarie, ...perché non contemplante invece le somme già riscosse/monetizzate dai precedenti soci", con conseguente asserita erroneità anche dell'importo di € 52.301,96, preteso pro quota dall'opposta. Ha, quindi, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.

Si è costituita in giudizio **Controparte_1** che ha preliminarmente eccepito la nullità della clausola compromissoria *ex adverso* invocata, in quanto contrastante con l'art. 34, 2° comma, del d.lgs. n. 5/2003; nel merito l'opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione sul rilievo che "anche se la ricorrente-opposta avesse commesso un errore nell'indicare i dividendi complessivi da distribuire fra i soci in € 194.351,00 anziché in € 143.457,60, nella formulazione della domanda di ingiunzione è stata

espressa la somma certa, liquida ed esigibile, di € 52.301,96 che è all'incirca il 37,5% (quote sociali di titolarità della Sig.ra Controparte_1 della somma complessiva di € 143.457,60 che controparte riconosce come somma da distribuire tra gli attuali soci in ottemperanza alla delibera di Pt_1 del 29 maggio 2020". Controparte_1 ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.

Differita con decreto ex art. 171-bis c.p.c. l'udienza di comparizione e scambiate tra le parti le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., sono stati concessi alcuni rinvii al fine di consentire alle parti di addivenire a una auspicabile definizione transattiva della lite.

All'udienza del 4.7.2024, preso atto dell'impossibilità per le parti di raggiungere un accordo, il g.i. si è riservato sull'istanza ex art. 648 c.p.c. e sulle richieste istruttorie formulate dalle parti. Con ordinanza emessa in pari data il g.i. ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, respinto le istanze istruttorie e fissato udienza ex art. 189 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.

La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.

2.- L'opposizione è infondata e va respinta.

2.1.- Sussiste, *in liminis*, il potere del tribunale di decidere la presente controversia, stante la evidente nullità della clausola compromissoria invocata dalla società opponente.

Prevede, infatti, detta clausola: *"Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci o loro eredi e/o gli amministratori e/o i liquidatori o fra gli stessi soci e/o loro eredi, sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuno delle due parti contendenti ed il terzo d'accordo dai due arbitri così nominati o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su ricorso della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale deciderà "de bono et aequo" inappellabilmente senza formalità nemmeno di procedura e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli stessi arbitri".*

Siffatta previsione contrasta chiaramente con il disposto dell'art. 34, 2° comma, d.lgs. n. 5/2003, rimettendo la nomina degli arbitri alle parti contendenti e ai medesimi arbitri dalle stesse nominati, e dunque non a soggetto estraneo alla società come imposto dalla norma inderogabile.

Al riguardo, va ricordato che, anche ove la clausola compromissoria risulti stipulata prima della entrata in vigore della predetta normativa, quest'ultima determina, in caso di mancato adeguamento alla disposizione in parola, la nullità sopravvenuta della clausola, rilevabile anche d'ufficio (*ex multis* Cass. n. 26784/2023; Cass. n. 25610/2018; Cass. n. 15841/2015¹).

¹ Secondo cui: *"La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non preveda, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo*

Stante il chiaro tenore letterale della previsione statutaria, del tutto inconsistente è la tesi attorea secondo cui la clausola statutaria in esame non contrasterebbe con la predetta norma, in quanto non prevederebbe che *“TUTTI gli arbitri siano nominati dai soci e/o soggetti interni alla società”*: al riguardo è sufficiente rilevare che l'intervento del Presidente del Tribunale è contemplato solo in via residuale e suppletiva (per mancato accordo degli arbitri nominati dai soci) e concerne unicamente il *“terzo”* arbitro, ferma restando la nomina da parte dei soci degli altri due membri del collegio, con conseguente palese difetto di imparzialità dell'organo collegiale unitariamente considerato.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che, ai fini del rispetto dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003 è necessario che l'organo arbitrale sia interamente nominato da un soggetto terzo estraneo alla società stessa (tra le più recenti, si veda Cass. n. 8911/2025).

Ha rilevato, ancora, la difesa opponente che, in ogni caso, opererebbe *“il disposto dell'art. 1419, comma 2 c.c. e la regola suppletiva di nomina di cui all'art. 809 c.p.c. (la nomina degli arbitri, nel numero di tre, come stabilito nello Statuto della Pt_1 verrà fatta dal Presidente del Tribunale nei modi previsti dall'art. 810 c.p.c.)”*.

Anche tale rilievo s'appalesa destituito di fondamento, posto che *“la disciplina speciale dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 per l'arbitrato societario risulta indubbiamente più rigorosa rispetto al diritto comune, non limitandosi a prescrivere che la clausola compromissoria preveda il numero e le modalità di nomina degli arbitri di competenza delle parti, ma disponendo, a pena di nullità, che, nel caso in cui la designazione sia demandata ad un terzo, quest'ultimo debba essere un soggetto estraneo alla società”* (Cass. n. 24462/2021). Come da tempo affermato dalla giurisprudenza, infatti, *“la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del “doppio binario”, per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione”* (Cass. n. 25610/2018).

Ne consegue l'inoperatività del meccanismo sostitutivo contemplato in materia di arbitrato comune dall'art. 809 c.p.c.

2.2.- Quanto all'attribuzione della controversia alla sezione competente per materia, va rilevato che la causa ordinaria, correttamente assegnata alla Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il

alla società, è nulla dalla data d'entrata in vigore del citato decreto e, nel caso di arbitrato irrituale, anche nel caso in cui il procedimento arbitrale sia stato avviato prima di tale momento, dovendosi ritenere che la previsione di inapplicabilità della nuova disciplina “ai giudizi pendenti”, stabilita dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2003, sia intesa a far salvi gli eventuali giudizi arbitrali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ma non già gli effetti della clausola arbitrale preesistente, che costituisce negozio e non atto processuale”.

Tribunale di Brescia, è stata introdotta mediante ricorso per decreto ingiuntivo genericamente depositato dinanzi al Tribunale ordinario di Brescia, che ha emesso il provvedimento in persona del giudice designato; l'inesatta intestazione e attribuzione nella fase monitoria non è, peraltro, fonte di invalidità del provvedimento, dovendosi al riguardo ricordare, che, qualora una controversia rientrante fra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa venga promossa presso una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario nel quale è istituita, non si pone un problema di "competenza" ma unicamente di ripartizione interna degli affari (cfr. *ex multis* Cass. S.U. n. 19882/2019, Cass. n. 11634/2020), con conseguente infondatezza di un motivo di revoca del decreto ingiuntivo per presunta "incompetenza del giudice adito".

2.3.- Anche nel merito l'opposizione è infondata, stante il pacifico diritto dell'opposta - nell'*an* e nel *quantum* - al pagamento della somma oggetto di ingiunzione.

Sulla base delle stesse allegazioni e produzioni della società opponente, il residuo credito da dividendi deliberati e non incassati spettante complessivamente ai soci di *Parte_1* risulta pari a € 143.457,60 e, conseguentemente, la quota del 37,50% spettante all'opposta ammonta a € 53.796,60, di poco superiore alla somma ingiunta di € 52.301,96 che risulta, pertanto, provata. I documenti prodotti dalla stesa opponente (delibere assembleari del 20.6.2019 e del 29.5.2020; schede contabili degli esercizi 2019, 2020 e 2021 attestanti i pagamenti parziali in favore dei soci *Parte_3* confermano le suddette allegazioni.

Il fatto che, per mero errore materiale, la ricorrente in monitorio abbia indicato quale importo complessivo ancora da percepire da parte dei soci la maggior somma di € 194.351,00 in luogo della somma, corretta, di € 143.457,60 non inficia, all'evidenza, la certezza del credito dalla stessa vantato, dal momento che la domanda di pagamento risulta sin dalla fase monitoria correttamente contenuta nell'importo pro quota di € 52.301,96; la società debitrice era, peraltro, indubbiamente in possesso di tutti gli elementi contabili per avvedersi del semplice errore materiale, come infatti ha mostrato di fare sin dall'atto di citazione in opposizione.

L'opposizione va, pertanto, respinta.

3.- Le spese di lite seguono la soccombenza, non sussistendo valide ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale. Tali spese, stante la particolare semplicità delle questioni trattate, pacifiche in fatto, e l'assenza di attività istruttoria, vanno contenute nei parametri minimi fissati dal d.m. n. 55/2014 (e s.m.i., da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o

assorbita, rigetta l'opposizione proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 2741/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 18.7.2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo, che conferma;

condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 7 agosto 2025

Il giudice relatore

dott. Angelica Castellani

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto